



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Area II - Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2026, DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026,
CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DOMENICA 7 E LUNEDÌ 8 GIUGNO 2026

PROMEMORIA DELLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Dalla data di convocazione di comizi e per tutta la durata della campagna elettorale, si applicano le disposizioni legislative che normano la tematica dell'accesso ai mezzi di informazioni, della comunicazione esterna rivolta alle collettività e della propaganda.

La disciplina di massima è di seguito indicata: legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e ss.mm.ii.; legge 24 aprile 1975, n. 130 "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali"; legge 25 marzo 1993, n. 81 "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"; legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

USO DI ALTOPARLANTI

Allo scopo di assicurare il pieno rispetto delle libertà democratiche sarà svolta dai Partiti e Gruppi politici e dai Rappresentanti delle liste ammesse alla competizione elettorale ogni possibile opera di persuasione presso i propri aderenti perché non abbiano a verificarsi azioni di disturbo durante i comizi.

In particolare, durante lo svolgimento di un comizio, gli altri partiti o gruppi dovranno astenersi dal far affluire nelle località interessate altoparlanti mobili o altri mezzi che possano disturbare la manifestazione e dal distribuire opuscoli, giornali o manifesti di propaganda in genere.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e, limitatamente, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e/o di quello precedente.

Tale attività è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ovvero, nel caso in cui venga svolta sul territorio di più Comuni, del Prefetto (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 24.4.1975, n. 130 e dell'articolo 49, comma 4, del DPR 16.9.1996, n. 610).

I mezzi acustici a bordo di automezzi per l'annuncio di comizi saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.

Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno lontani da piazze, strade e locali ove sono in atto comizi elettorali, nonché da ospedali, cliniche, chiese, scuole e convivenze civili e militari.

La trasmissione di musiche, che generalmente precedono lo svolgimento dei comizi, è tassativamente limitata a mezz'ora prima dell'inizio del comizio stesso.

ORARIO DEI COMIZI

Tanto nei giorni feriali che in quelli festivi i comizi all'aperto sono consentiti dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00, intendendo quest'ultimo termine come finale e tassativo, ad eccezione dei giorni di sabato nei quali il termine è esteso fino alle ore 24,00.

Per i comizi da tenere nelle aree antistanti gli stabilimenti industriali ubicati fuori dei centri abitati, si prescinde dall'intervallo 13,30/16,00.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Area II - Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale - **venerdì 22 maggio (amministrative)/venerdì 5 giugno (eventuali ballottaggi)** - la chiusura dei comizi è protratta fino alle ore 24,00.

I comizi nelle stesse località dovranno essere intervallati tra di loro di almeno 15 minuti, al fine di consentire l'allontanamento del pubblico non interessato.

In occasione di feste religiose e patronali non saranno tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni religiose esterne (processioni).

Anche i festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgano durante il periodo della campagna elettorale sono soggetti alla disciplina di cui alla disciplina innanzi richiamata che prevede, in particolare, le affissioni negli spazi esclusivi a ciò destinati, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o aperto al pubblico e limitazioni all'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili.

Dette manifestazioni, ovviamente, non potranno aver luogo né durante i giorni della votazione, né durante il giorno precedente, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 130/1975.

LUOGO DEI COMIZI

I Comuni all'inizio della campagna elettorale provvedono a individuare le piazze e gli altri spazi pubblici riservati ai comizi, tenute presenti le condizioni del traffico ed evitando che siano individuate strade o piazze in prossimità di scuole, convitti e convivenze; i partiti e i gruppi politici si impegnano a tenere i comizi stessi esclusivamente in detti luoghi.

L'avvicendamento dei vari Partiti e Gruppi politici nei luoghi pubblici dei Comuni avverrà a turno e in modo che tra un comizio e l'altro, da tenere nello stesso luogo, intercorra un intervallo di almeno quindici minuti, tempo utile per consentire il deflusso dei partecipanti al precedente comizio, **fermo restando che la durata di ciascun comizio non potrà essere superiore ad un'ora e un quarto a decorrere dall'ora fissata per il comizio.**

Le manifestazioni di propaganda diverse dai comizi usuali (spettacoli musicali, teatrali ecc.) sono disciplinate dalle stesse modalità stabilite per i comizi tradizionali e sono tenute nei luoghi concessi o concordati con i Comuni.

PRENOTAZIONE DEI COMIZI

L'uso delle piazze e degli altri luoghi destinati ai comizi deve essere richiesto ai Comuni esclusivamente **nei tre giorni precedenti quelli dei comizi stessi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.**

Ogni domanda di prenotazione deve riguardare un solo comizio e deve essere presentata al protocollo generale dell'ente, che provvede all'immediata protocollazione o, comunque, ad apporre l'indicazione della data e dell'ora di presentazione.

Entro le ore 14,00 della giornata precedente a quella fissata per il comizio il Comune provvede a comunicare al richiedente la concessione effettuata.

I Partiti politici e le liste concorrenti si impegnano a presentare le istanze e a segnalare ai Comuni il nominativo e il numero di telefono di un referente responsabile.

Ai fini dell'assegnazione del luogo del comizio vale la priorità di presentazione delle richieste.

Per i **comizi da tenersi nell'ultimo giorno** consentito e, cioè, **venerdì 22 maggio 2026 e venerdì 5 giugno 2026** per l'eventuale ballottaggio, non si applica il criterio della priorità; qualora non venga raggiunto un accordo tra i richiedenti al riguardo, si procederà al sorteggio per quanto riguarda l'ordine di successione degli oratori.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Area II - Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Il sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque **non oltre le ore 14,00 di giovedì 21 maggio 2026 e giovedì 4 giugno 2026** in sede di comitato interpartitico convocato dal Sindaco.

DURATA DEI COMIZI

L'uso della piazza o del luogo pubblico destinato ai comizi è consentito a ciascuno per la durata complessiva di un'ora e mezza (compreso il tempo necessario per rendere libero il luogo).

Nei comizi non è ammesso il contraddittorio; nei Comuni ove vi sia la disponibilità di più luoghi, non possono essere tenuti comizi contemporaneamente da più partiti o movimenti in località distanti meno di duecento metri, salvo casi eccezionali che possono interessare i comizi da svolgersi in luoghi chiusi.

Durante lo svolgimento dei comizi è vietata la distribuzione di volantini o stampati contenenti propaganda di Partito o Movimento diversi da quello che sta tenendo il comizio.

Affinché possano disporsi per tempo i servizi di Ordine Pubblico, i Comuni provvedono a dare comunicazione alle Autorità di Polizia competenti (Commissariati della P.S. o Stazioni dei Carabinieri) delle avvenute concessioni delle piazze e/o degli altri luoghi destinati ai comizi, con l'indicazione dell'ora e della località stabilita; analoga comunicazione verrà fatta ai Partiti politici.

Dette Autorità di Polizia provvedono ad informare la Questura.

SPAZI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI

L'affissione del materiale di propaganda referendaria, come manifesti murali o altri stampati, deve essere effettuata esclusivamente entro gli appositi spazi assegnati dai Comuni, con i criteri e le modalità di cui alle leggi innanzi citate.

A tale riguardo si raccomanda ai Comuni di predisporre gli spazi in modo da garantirne la uniforme visibilità e mettendone bene in evidenza i numeri al fine di evitarne la copertura. L'ubicazione degli spazi stessi, inoltre, deve essere in luogo facilmente accessibile e su idonee superfici che consentano la migliore affissione.

I giornali quotidiani o periodici di Partito possono essere affissi nelle apposite bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dai Comuni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

È consentita l'affissione di manifesti in "formato gigante", occupanti più postazioni assegnate alle liste sostenitrici dello stesso candidato, purché vengano mantenuti i requisiti di riconoscibilità propri di ciascuna lista/movimenti.

È vietata l'affissione e l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle finestre e sui balconi, **anche nel caso in cui l'immobile sia sede del comitato elettorale.**

Le sedi dei comitati elettorali sono equiparate alle sedi dei Partiti e, in quanto tali, rispetto ad essi è ammessa soltanto l'installazione e/o affissione esterna della semplice indicazione dei nominativi dei candidati e/o delle organizzazioni politiche di riferimento.

Sono inoltre vietate le scritte con vernici e/o bombolette spray, dovunque apposte e, in particolare, ove si crei contrasto con l'estetica cittadina o con la tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Area II - Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Fermo restando le sanzioni a carico dei responsabili, i Sindaci devono provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Si rammenta che l'articolo 15 della legge n. 515/1993 e ss.mm.ii. dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Gli organi di Pubblica Sicurezza provvedono a vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvederanno agli adempimenti conseguenti a carico dei responsabili di abusi ed alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

PROPAGANDA ELETTORALE FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E MOBILE

Nel periodo della propaganda elettorale non è consentita in luogo pubblico alcuna forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, escluse le insegne indicanti le sedi di Partito o Movimento o Comitato.

La propaganda elettorale **mobile** è ammessa soltanto nella forma figurativa e **non luminosa**.

Per quanto attiene alla **sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda figurativa mobile** (cc.dd. “**vele**”, ovvero qualunque altro veicolo o automezzo recante affissioni di propaganda elettorale), atteso che potrebbe ravvisarsi nella fattispecie una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme, si richiama l'avviso del Ministero dell'Interno, secondo il quale ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti “troppo prolungata”, si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6 legge 4/4/1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni.

Si conviene, pertanto, che la sosta dei mezzi in questione possa essere ammessa unicamente nei limiti fissati dal Codice della Strada e **per un periodo non superiore a 15 minuti**.

Il rimessaggio delle cosiddette “vele” deve avvenire in luoghi che non ne consentano la visibilità.

Qualora siano individuati mezzi mobili quali sedi di Partito e Movimento dovrà essere data comunicazione agli organi competenti dell'ubicazione stabile di detti mezzi. Detta ubicazione andrà soggetta, pertanto, alle regole previste e nel rispetto del Codice della Strada.

I mezzi non potranno essere utilizzati come mezzi di propaganda mobile.

L'installazione di “gazebo” è ammessa a condizione che sia effettuata in occasione delle singole manifestazioni elettorali e nelle immediate vicinanze del palco.

Al di fuori di tale ipotesi, l'installazione è ammessa purché la struttura non presenti raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che richiamino direttamente o indirettamente Formazioni politiche o Candidati; inoltre, all'interno ed all'esterno non potranno essere esposti drappi o striscioni, manifesti e quant'altro riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso.

DIVIETO DI LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI

Si ricorda che è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il divieto non riguarda la distribuzione di volantini consegnati isolatamente nelle mani dei passanti o dei partecipanti ad una manifestazione.

È vietato, comunque, distribuire volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Area II - Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

È vietata l'**esposizione** in luoghi pubblici o aperti al pubblico di volantini a contenuto di propaganda elettorale (esempio più ricorrente quello dei volantini "poggiati" sui banconi e/o sui tavolineti di bar ed altri esercizi pubblici).

CORTEI STAFFETTE MOTORIZZATE ECC.

Per tutto il periodo della campagna elettorale non potranno essere effettuati cortei, staffette motorizzate, fiaccolate cittadine, parate e raduni in genere: tuttavia è salvaguardata l'effettuazione delle manifestazioni religiose, anche di quelle concomitanti con il giorno della votazione.

Al fine, poi, di assicurare le esigenze della quiete pubblica e del traffico, i Partiti e/o i Movimenti si impegnano a non svolgere propaganda a mezzo di diffusori collocati all'esterno di sedi dei Partiti stessi o dei Movimenti o del Comitato o di abitazioni.

SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei quindici giorni precedenti la data di votazione e, quindi, a partire da sabato 9 maggio 2026 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

TERMINE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale, anche quella effettuata a mezzo di giornali ed emittenti radio-televisive, cessa alle ore 24,00 di venerdì 22 maggio (amministrative)/venerdì 5 giugno (eventuali ballottaggi).

Nei giorni destinati alle votazioni è altresì tassativamente vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, comprensiva anche dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili che possano ivi far giungere messaggi propagandistici entro il predetto ambito. Si potrà invece continuare ad affiggere nelle bacheche di Partito.

Si conviene che anche le auto o altri mezzi che trasportino ammalati o disabili per l'esercizio del diritto di voto non usino contrassegni di Partito o altri mezzi di propaganda.

Si richiama la particolare attenzione dei Comuni sulla necessità di far provvedere alla cancellazione di scritte murali e abusive che attengano a questioni politiche nelle vicinanze dei seggi elettorali.